



COMUNICATO UFFICIALE N.156
156/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 20 Febbraio 2014, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.: Avv.Fabio GALLI - Presidente;
Avv. Francesco CARUSO; Avv.Carlo GRECO;Avv. Roberta LI CALZI; Dr. Paolo MAGRELLI; Dr. Ermanno MAROTA; Avv.Davide PALLOTTINO; Dr.Salvatore VENTORINO Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe Fabio MARLETTA/POL. D. COMPENSORIO NORMANNO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 25/11/2013 il sig. Fabio Giuseppe MARLETTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.D.COMPENSORIO NORMANNO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.D.COMPENSORIO NORMANNO al pagamento in favore del sig. Fabio Giuseppe MARLETTA della somma di €. 7.500,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Christian IANNELLI/S.S. COMPENS. MONTALTO UFFUGO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/11/2013 il sig. Christian IANNELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito

rate per €.9.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.600,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO al pagamento in favore del sig. Christian IANNELLI della somma di €. 5.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Simone BORRIERO/A.C.D.TRISSINO VALDAGNO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/11/2013 il sig.Simone BORRIERO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.TRISSINO VALDAGNO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €12.111,33 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €7.255,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €4.856,33
 La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.TRISSINO VALDAGNO al pagamento in favore del sig. Simone BORRIERO della somma di €4.856,33. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Pierluigi DE ANGELIS/U.S.PALESTRINA 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/12/2013 il sig. Pierluigi DE ANGELIS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S. PALESTRINA 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 4.500,00 relativamente

alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €3.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S. PALESTRINA 1919 al pagamento in favore del sig. Pierluigi DE ANGELIS della somma di €1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo PONTELLO/S.S. SANT'ANTONIO ABATE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/11/2013 il sig.Vincenzo PONTILLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.SANT'ANTONIO ABATE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €1.950,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.050,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S. SANT'ANTONIO ABATE al pagamento in favore del sig. Vincenzo PONTILLO della somma di €2.050,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio SPERANDEO/S.S. ANTONIO ABATE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/12/2013 il sig. Fabio SPERANDEO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S. SANT'ANTONIO ABATE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di

€5.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per € 2.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S. SANT'ANTONIO ABATE al pagamento in favore del sig. Fabio SPERANDEO della somma di €3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Cristian GUERRIERI/A.S.D. SAMBIASE 1962

Con Racc.A.R. in data 27/01/2014 il sig. Cristian GUERRIERI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. SAMBIASE 1962 un accordo economico prevedente il compenso lordo di €11.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13.

Precisando di aver percepito rate per € 5.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 5.550,00.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegato l'avviso di ricevimento in originale della Raccomandata A.R. contenente il ricorso, inviata alla controparte e la copia dell'accordo economico che deve risultare depositato presso il Dipartimento Interregionale (così come previsto dall'art. 25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Cristian GUERRIERI nei confronti della Società A.S.D. SAMBIASE 1962 per violazione dell'art. 25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale SICILIANO/A.S.D. MONTEROTONDO CALCIO (Già A.S.D. CITTA' DI MARINO)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 12/12/2013 il sig. Pasquale SICILIANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. MONTEROTONDO CALCIO (Già A.S.D. CITTA' DI MARINO) un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre

ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. MONTEROTONDO CALCIO (Già A.S.D. CITTA' DI MARINO) al pagamento in favore del sig. Pasquale SICILIANO della somma di € 3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio D'IMPORZANO/A.S. BISCEGLIE DON UVA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/06/2013 il sig. Alessio D'IMPORZANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S. BISCEGLIE DON UVA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €. 10.534,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €. 14.466,00.

Si rileva preliminarmente che in data 18/02/2014 il legale del calciatore faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso, con annessa ricevuta liberatoria a firma del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Ermanno CORDUA/S.S.D. TARANTO F.C.1927

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 4/11/2013 il sig. Ermanno CORDUA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. TARANTO F.C. 1927 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13

Precisando di aver percepito rate per €. 21.347,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €. 4.475,00.

Si rileva preliminarmente che in data 19/02/2014 il legale del calciatore faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Ernesto TERRA/A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 7/01/2014 il sig. Ernetso TERRA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 17.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA al pagamento in favore del sig. Ernesto TERRA della somma di €.17.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PICIOLLO/A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 6/12/2013 il sig. Matteo PICIOLLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito rate,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D. CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 al pagamento in favore del sig. Matteo PICIOLLO della somma di €. 4.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Saverio MASTROIANNI/A.S.D. IMPERIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 31/07/2013 il sig. Saverio MASTROIANNI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. IMPERIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. IMPERIA al pagamento in favore del sig. Saverio MASTROIANNI della somma di €.4.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Liguria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Sebastiano GARUFI/POL. D. COMPENSORIO NORMANNO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 25/11/2013 il sig. Sebastiano GARUFI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL. D. COMPENSORIO NORMANNO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €. 1.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €. 4.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL. D. COMPENSORIO NORMANNO al pagamento in favore del sig. Sebastiano GARUFI della somma di €. 4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TRUGLIO/POL. D. COMPENSORIO NORMANNO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 25/11/2013 il sig. Giuseppe TRUGLIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL. D. COMPENSORIO NORMANNO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.2.450,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.050,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL. D. COMPENSORIO NORMANNO al pagamento in favore del sig. Giuseppe TRUGLIO della somma di €. 5.050,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv. Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 4 Marzo 2014

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D
Rag. Carlo Tavecchio